

Deliberazione 19 aprile 2010 - ARG/elt 55/10

Riconoscimento dei costi sostenuti nell'anno 2009 dalla società Terna S.p.A. per lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 agosto 2008 ARG/elt n 115/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 aprile 2010

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'articolo 23;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i), e l'articolo 22;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.A. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'articolo 5;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 5 agosto 2008, ARG/elt n. 115/08 come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 351/07);
- la nota della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: DMEG) del 10 settembre 2009, prot. Autorità 51839 in pari data, (di seguito: nota DMEG 10 settembre 2009);
- la nota della DMEG del 4 dicembre 2009, prot. Autorità 72610 in pari data, (di seguito: nota DMEG 4 dicembre 2009);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 29 maggio 2009, prot. Autorità n. 032584 del 9 giugno 2009 (di seguito: comunicazione Terna 9 giugno 2009);
- la comunicazione di Terna del 22 ottobre 2009, prot. Autorità n. 062171 del 26 ottobre 2009 (di seguito: comunicazione Terna 26 ottobre 2009);

- la comunicazione di Terna del 16 marzo 2010, prot. Autorità n. 011765 del 18 marzo 2010 (di seguito: comunicazione Terna 18 marzo 2010).

Considerato che:

- l'articolo 3, comma 3.2, del TIMM prevede che Terna svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato B al TIMM, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'articolo 6 del TIMM, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.5, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga e sviluppi un apposito *data warehouse* (di seguito: *data warehouse Terna*) in conformità ai criteri di cui al comma 3.7 del TIMM, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8 del TIMM;
- l'articolo 3, comma 3.9, del TIMM prevede che:
 - Terna identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.2 del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
 - l'ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;
 - l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.2 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, Terna trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto i costi sostenuti per lo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.2 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.2 del TIMM, Terna abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM prevede che l'Autorità quantifichi, entro un periodo di quarantacinque giorni dal ricevimento della relazione di cui al citato comma 9.1, l'ammontare dei costi riconosciuti a Terna per lo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.2 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM prevede, inoltre, che i costi riconosciuti a Terna siano quantificati dall'Autorità in coerenza con le metodologie già in uso per il riconoscimento dei costi relativi alle infrastrutture soggette a regolazione;
- l'articolo 10, comma 10.5, del TIMM prevede che, ai fini degli adempimenti di cui al citato comma 3.5, entro il 31 maggio 2009 Terna trasmetta all'Autorità, affinché ne verifichi la conformità ai criteri del TIMM, lo schema di progetto del *data warehouse Terna* corredato di una relazione tecnica che ne comprovi tempi e costi di messa in opera.

Considerato inoltre che:

- con la comunicazione Terna 9 giugno 2009, Terna ha trasmesso all’Autorità lo schema di progetto di *data warehouse Terna* di cui al comma 10.5 del TIMM, corredato di una relazione tecnica che ne comprovava tempi e costi di messa in opera;
- con la nota DMEG 10 settembre 2009, la DMEG ha richiesto modifiche e integrazioni agli schemi di progetto dei *data warehouse* del Gestore dei Mercati Energetici Spa (di seguito: GME), di Terna e del Gestore dei Servizi Energetici Spa (di seguito: GSE);
- con la comunicazione Terna 26 ottobre 2009, Terna ha richiesto una proroga del termine per l’implementazione delle modifiche e integrazioni di cui al precedente alinea, trasmettendo all’Autorità ulteriori analisi e proposte attinenti lo schema di progetto del *data warehouse Terna*;
- con la nota DMEG 4 dicembre 2009, la DMEG ha formulato nuove indicazioni concernenti le modifiche ed integrazioni da apportare agli schemi di progetto dei *data warehouse* di GME, Terna e GSE, invitando le predette società a trasmettere all’Autorità gli schemi di progetto modificati e integrati in conformità a tali istruzioni entro il 31 gennaio 2010.

Considerato altresì che:

- con comunicazione Terna del 18 marzo 2010, Terna ha trasmesso all’Autorità la relazione tecnica di cui al comma 9.1 del TIMM avente ad oggetto i costi sostenuti per lo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.2 del TIMM (di seguito: relazione tecnica Terna);
- la relazione tecnica Terna precisa che gli investimenti effettuati per i servizi informatici dedicati allo sviluppo del *data warehouse Terna* e di altri applicativi per il monitoraggio trovano copertura tramite l’ordinaria remunerazione del capitale investito; e che, pertanto, Terna richiede la sola copertura dei costi del personale dedicato allo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.2 del TIMM;
- in esito all’analisi delle informazioni contenute nella relazione tecnica Terna è possibile quantificare il livello dei costi di cui Terna chiede il riconoscimento per l’anno 2009 per lo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.2 del TIMM in circa 454.200 (quattrocentocinquantaquattromiladuecento) euro.

Ritenuto opportuno:

- quantificare l’ammontare dei costi riconosciuti a Terna per lo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.2 del TIMM nell’anno 2009 in 454.200 (quattrocentocinquantaquattromiladuecento) euro.
- riconoscere i predetti costi a titolo di acconto, salvo eventuale conguaglio in esito alla verifica di conformità di cui al comma 10.6 bis del TIMM del nuovo schema di progetto del *data warehouse Terna* che Terna è tenuta a trasmettere all’Autorità per conformarsi alle modifiche e integrazioni richieste con nota DMEG 4 dicembre 2009;

- che i suddetti costi siano coperti attraverso il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna per l'anno 2011 definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 351/07

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione dei costi riconosciuti a Terna di cui all'articolo 9, comma 9.3, del TIMM per l'anno 2009

- 1.1 L'ammontare dei costi riconosciuti a Terna per l'anno 2009 per lo svolgimento del complesso delle attività elencate al comma 3.2 del TIMM è pari a 454.200 (quattrocentocinquantaquattromiladuecento) euro.
- 1.2 I costi riconosciuti a Terna di cui al comma 1 sono coperti attraverso il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna per l'anno 2011 definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 351/07.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento è trasmesso a Terna.
- 2.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

19 aprile 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis